



del 12 GENNAIO 2022

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

LEGGE DI BILANCIO 2022 L. 30 dicembre 2021 n. 234 articolo 1

INDICE

➤ Comma 2 – Modifica alla tassazione delle persone fisiche	3
➤ Comma 3 – Trattamento integrativo.....	4
➤ Comma 8 – Esclusione Irap persone fisiche.....	4
➤ Comma 10 – Modifica alla disciplina del “Patent Box”.....	4
➤ Comma 28 – Proroghe Bonus Edili e Superbonus	5
➤ Comma 29 – Sconto in fattura e cessione del credito	8
➤ Comma 30 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti.....	9
➤ Comma 37 – Proroga detrazioni fiscali per efficienza energetica e ristrutturazione edilizia	10
➤ Comma 38 – Proroga “bonus verde”	10
➤ Comma 39 – Modifica al “bonus facciate”	11
➤ Comma 42 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e eliminazione delle barriere architettoniche.....	11
➤ Comma 44 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.....	11
➤ Comma 45 – Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo.....	13

➤	Commi 53 - 58 – Fondo garanzia PMI.....	13
➤	Comma 62 – Proroga Fondo Gasparri (sospensione mutui).....	14
➤	Comma 70 – Incentivi per le aggregazioni tra imprese.....	14
➤	Comma 72 – Incremento limite annuo di compensazione o rimborso.....	15
➤	Comma 151 – Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione.....	15
➤	Comma 155 – Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani.....	16
➤	Commi 622 - 624 – Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione dei beni.....	16
➤	Commi 637 - 644 – Cancellazione del “Cashback”	18
➤	Commi 706 - 707 – Esonero canone unico pubblicità e occupazione suolo	18
➤	Comma 711 – Sospensione ammortamenti.....	18
➤	Comma 713 – Credito d’imposta filtraggio acqua	18
➤	Comma 743 – IMU ridotta per soggetti non residenti.....	19
➤	Comma 913 – Estensione termine cartelle di pagamento	19
➤	Commi 923 - 924 – Sospensione termini per le società e federazioni sportive.....	19

Si illustrano le **disposizioni fiscali e finanziarie** contenute nella **L. 234/2021**:

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli della **Legge di Bilancio per l'anno 2022**:

➤ [Comma 2](#) – Modifica alla tassazione delle persone fisiche

Viene modificato il primo comma dell'articolo 11, del DPR n. 917 del 1986, al fine di introdurre i **nuovi scaglioni IRPEF** di seguito indicati:

- Fino a 15.000 euro: 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- Oltre 50.000 euro: 43%

Con modifiche all'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, **vengono rimodulate le detrazioni IRPEF per lavoro dipendente e assimilati**, come di seguito riportato:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, disponendo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene, stabilito, introducendo il comma 1.1 all'articolo 13 del DPR n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000.

Modificando il terzo comma dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, **vengono rimodulate le detrazioni per i redditi da pensione**, come di seguito riportato:

- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

- 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene inserito, sempre all'interno dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, il comma 3-bis che prevede un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro.

Modificando il comma 5, dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, **vengono rimodulate le detrazioni per redditi di lavoro autonomo** come di seguito riportato:

- 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
-

Viene inserito, sempre all'interno dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, il comma 5-bis che prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro

➤ [Comma 3](#) – Trattamento integrativo

Il riconoscimento di una somma a titolo di **trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro)** in favore dei percettori di reddito di **lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati**, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, viene disposta a favore dei **redditi inferiori ad euro 15.000** complessivi e non più ad euro 28.000. Oltre il reddito complessivo di euro 15.000 il bonus non è più dovuto.

➤ [Comma 8](#) – Esclusione Irap persone fisiche

Dal periodo d'imposta 2022 **sono esentate dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.**

➤ [Comma 10](#) – Modifica alla disciplina del "Patent Box"

Modificando l'articolo 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha introdotto il così detto "nuovo

patent box”, **viene elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili**, ma viene ristretto l'ambito dell'agevolazione, che si applica a un numero minore di beni, e cioè:

- software protetto da copyright,
- brevetti industriali,
- disegni e modelli, escludendo, quindi, i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Viene anche modificata la decorrenza della nuova disciplina: le nuove disposizioni non si applicano più dal 22 ottobre 2021, ma alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.

Viene abrogata **l'incompatibilità tra il nuovo patent box e il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** e, pertanto, per tutta la durata dell'opzione è possibile usufruire del nuovo patent box e del credito d'imposta R&S.

Attraverso il nuovo comma 10-bis dell'articolo 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, viene disposto che ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra i software, i brevetti, i disegni e i modelli, il contribuente può **usufruire della maggiorazione del 110 per cento delle predette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale**.

La maggiorazione del 110 per cento **non può essere applicata alle spese** che sono state sostenute **prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale**.

Tutte le disposizioni sopra indicate entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in deroga alla normale entrata in vigore delle norme di cui alla legge di bilancio.

➤ [Comma 28](#) – Proroghe Bonus Edili e Superbonus

In tema di “Superbonus”, modificando i commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34, viene innanzitutto stabilito che **la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali** di pari importo **riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022** e non solo quelle sostenute nell'anno 2022.

Modificando il comma 3-bis dell'articolo 119, viene stabilito che, come per gli IACP, anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa la super-detrazione si applica anche alle spese

sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, ripartendo la detrazione, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, in quattro quote annuali di pari importo.

Viene disposto che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui sopra, ossia da:

- soggetti di cui alla lettera c), del comma 9, dell'articolo 119, **sostanzialmente gli IACP**, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,
- **dalle cooperative**, di cui alla lettera d), del comma 9 dell'articolo 119,

spetta la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Modificando il primo periodo del comma 5, dell'articolo 119, viene stabilito che **la detrazione al 110 per cento** spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione:

- di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
- di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa.

Non viene quindi più indicato un termine specifico per l'applicabilità dell'agevolazione, come precedentemente stabilito (spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).

Viene, inoltre, stabilito che **la detrazione** è da ripartire tra gli aventi diritto **in quattro quote annuali**.

Sostituendo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 119, viene stabilito che la detrazione **al 110 per cento** spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione:

- di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. colonnine elettriche), eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico.

Non viene più indicato un termine specifico per l'applicabilità dell'agevolazione, come prima previsto (spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022).

Viene stabilito che **la detrazione** è da ripartire tra gli aventi diritto **in quattro quote annuali**.

Modificando completamente il comma 8-bis, dell'articolo 119, viene stabilito che per gli interventi **effettuati da:**

- condomini,
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone, di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 119,
- ONLUS, le organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni di promozione sociale, di cui alla lettera d-bis), del comma 9, dell'articolo 119,
- persone fisiche su singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,
- compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione,

la detrazione spetta anche:

- per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2023**, nella misura del **110** per cento;
- per le spese sostenute nell'anno **2024**, nella misura del **70** per cento;
- per le spese sostenute nell'anno **2025**, nella misura del **65** per cento.

Per le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, **eseguono interventi agevolati su unità immobiliari**, la detrazione del **110 per cento** spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022** a condizione che **entro la data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo**.

Attraverso l'introduzione del comma 8-quater, all'interno dell'articolo 119, viene disposto che la detrazione viene riconosciuta nelle stesse misure e negli stessi termini di cui al comma 8-bis (si veda sopra), anche per i seguenti interventi **se eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-bis**:

- tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917 del 1986;
- gli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- gli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- gli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Viene disposto che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, oltre a far riferimento ai prezzi individuati con il provvedimento del 6 agosto 2020, per talune tipologie di beni verranno stabiliti dei valori massimi attraverso apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.

➤ [Comma 29](#) – Sconto in fattura e cessione del credito

Viene stabilito che l'opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, è esercitabile per le spese sostenute anche negli anni **2022, 2023 e 2024**.

Sconto in fattura e cessione del credito trovano specifica applicazione anche per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto n. 34/2020 (**interventi agevolati al 110 per cento**) con riferimento alle **spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025**.

Introducendo il nuovo comma 1-ter, all'interno dell'articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, vengono trasfuse alcune disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto "anti-frodi"), con alcune novità. Più in particolare viene previsto **l'obbligo del visto di conformità** anche in caso di opzione per la **cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edili**, elencati all'interno dello stesso articolo 121, **diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110 per cento**, e **l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da porre in essere da parte dei tecnici abilitati**, escludendo da tale obbligo gli interventi di così detta edilizia libera, in base non solo ai prezzi individuati con il decreto del 6 agosto 2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transazione ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Viene anche disposto **che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni necessarie per legge**, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Le disposizioni sull'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni e/o attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, **non trova applicazione:**

- per le opere, già classificate come "attività di edilizia libera" ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 380 del 2001, del DM 2 marzo 2018 e della normativa regionale,
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al così detto bonus facciate.

Viene disposto tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono ricompresi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

➤ Comma 30 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti

In base a quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”), l'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, **può sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni**, le comunicazioni che presentano profili di rischio individuati utilizzando i criteri relativi alla diversa tipologia di crediti e riferiti agli aspetti di seguito indicati:

- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni di cessione del credito, con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Dopo i controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate **due possono essere le situazioni** che si manifestano:

- se risultano confermati i rischi di cui si è detto, la comunicazione di cessione del credito si considera non effettuata e l'amministrazione finanziaria, fermo restando l'ordinario potere di controllo, procede al controllo di tutti i crediti,
mentre
- se, invece, i rischi non sono confermati, oppure vi è il decorso del periodo di trenta giorni, la comunicazione produce i suoi effetti.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, non procedono all'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

➤ [Comma 37](#) – Proroga detrazioni fiscali per efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Sono state approvate le seguenti proroghe:

- **al 31 dicembre 2024** le agevolazioni di cui all'articolo 14 che riguardano gli interventi di **riqualificazione energetica**;
- **al 31 dicembre 2024** le agevolazioni di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, **nella misura del 50 per cento e fino ad una spesa massima di euro 96.000**, nonché le agevolazioni che riguardano gli **interventi antisismici**.

Inoltre viene prorogata per gli anni **2022, 2023 e 2024** il così detto “**bonus mobili**”, con riferimento all'acquisto:

- di mobili
- di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Relativamente al “**bonus mobili**” la detrazione, da ripartire **in dieci quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute:

- fino ad una **spesa massima** complessiva non superiore ad **euro 10.000 per l'anno 2022**,
- fino ad una **spesa massima** complessiva non superiore ad **euro 5.000 per l'anno 2023**.
-

La norma pone, però, **la condizione** che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente** a quello di acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici. **Se tali interventi sono iniziati nell'anno precedente** a quello di acquisto **ovvero iniziati in tale anno precedente e proseguiti anche nell'anno dell'acquisto**, il limite di spesa di **euro 5.000** è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

➤ [Comma 38](#) – Proroga “bonus verde”

Viene prorogato anche nel **2022, 2023 e 2024** il così detto “bonus verde”.

➤ Comma 39 – Modifica al “bonus facciate”

Viene prorogato il così detto “bonus facciate” anche nel **2022** ma con una **detrazione ridotta al 60 per cento** delle spese sostenute anziché del 90 per cento come avvenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

➤ Comma 42 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e eliminazione delle barriere architettoniche

Viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per **le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, per interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura **del 75 per cento**, da ripartire **in cinque quote annuali**, ed è calcolata su ammontare non superiori ai seguenti:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
-

La detrazione di cui sopra spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Viene disposto che **anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** si applica l'opzione per lo **sconto in fattura e la cessione del credito**.

➤ Comma 44 – Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0

Modificando l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che per le imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** di cui all'allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. **beni materiali “industria 4.0”**), **spetta un credito d'imposta:**

- del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,

- del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,
- del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,

-

per gli acquisti effettuati:

- **a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,**

ovvero

- **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all'allegato "B" alla legge n. 232 del 2016 (c.d. **beni immateriali "industria 4.0"**), spetta un credito d'imposta:

- **del 20 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati **a decorrere dal 16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023**, ovvero **entro il 30 giugno 2024** a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,
- **del 15 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024**, ovvero **entro il 30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,
- **del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025**, ovvero **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con gli eventuali slittamenti al 30 giugno dell'anno successivo in presenza delle condizioni prescritte dalla norma, la norma dispone che si considerano agevolabili «anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza».

➤ [Comma 45](#) – Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

Modificando la legge n. 160 del 2019, viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative nelle seguenti misure:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo **viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 20 per cento e nel limite massimo annuale di euro 4 milioni;**
- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo per i periodi d'imposta **successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al 2031 nella misura del 10 per cento e nel limite massimo annuale di euro 5 milioni;**
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica **viene prorogato per i periodi d'imposta 2022 e 2023 nella misura del 10 per cento e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni;**
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica **viene prorogato per i periodi d'imposta 2024 e 2025 nella misura del 5 per cento e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni;**
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, **viene prorogato per il periodo d'imposta 2022 nella misura del 15 per cento e nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;**
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, **viene prorogato per il periodo d'imposta 2023 nella misura del 10 per cento e nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;**
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, **viene prorogato per il periodo d'imposta 2024 o 2025 nella misura del 5 per cento e nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.**

➤ [Commi 53 - 58](#) – Fondo garanzia PMI

Modificando l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, **viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022** l'operatività del Fondo garanzia PMI, che sostiene la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene anche però disposto che:

- la garanzia **non è più a carattere gratuito** in quanto a partire **dal 1° aprile 2022** deve essere pagata una commissione da versare al Fondo;
- **dal 1° gennaio 2022 la garanzia copre l'80 per cento** la copertura del Fondo sui finanziamenti fino ad euro 30 mila e per il rilascio della garanzia dal 1° aprile 2022 deve essere pagata una commissione da versare al Fondo.

Viene prorogato al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di euro 100 milioni della garanzia del Fondo **per l'erogazione di finanziamenti fino ad euro 30.000** a favore degli **enti non commerciali**. Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 vengono solo parzialmente ripristinate le modalità operative del Fondo che può garantire, per singola impresa, l'importo massimo di euro 5 milioni.

➤ [Comma 62](#) – Proroga Fondo Gasparrini (sospensione mutui)

Modificando il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, che, modificando l'articolo 54, primo comma, del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2021 le norme sul "Fondo Gasparrini", **che è il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, viene ora prorogata l'operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2022**. Si evidenzia che l'articolo 54 **ha esteso i benefici del Fondo** anche a **lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** a causa della chiusura o delle restrizioni dell'attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

➤ [Comma 70](#) – Incentivi per le aggregazioni tra imprese

Attraverso modifiche alla legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, vengono apportate delle novità in tema di incentivi alle aggregazioni tra imprese norma che, in generale, consente al soggetto che risulta da un'operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, **di trasformare in credito d'imposta** una parte delle attività per **imposte anticipate**, così dette "DTA" (deffered tax asset), **referite a perdite fiscali e a eccedenze ACE**.

Con le modifiche apportate viene innanzitutto estesa l'operatività delle norme in commento dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022** e viene altresì modificato il limite di DTA trasformabili in credito d'imposta, fissando un ammontare non superiore al minore importi tra 500 milioni di euro e:

- il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero
- il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

Viene anche stabilito, modificando il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che se alle operazioni straordinarie di cui si è detto sopra partecipano società controllanti capogruppo che hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al fine di determinare i limiti di DTA trasformabili in credito d'imposta si devono considerare le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato che risulta essere disponibile.

Attraverso la modifica del comma 235, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che in presenza di opzione per il consolidato nazionale, di cui all'articolo 117 del DPR n. 917 del 1986, per la trasformazione in credito d'imposta delle DTA dopo l'utilizzo della eccedenza ACE rilevano le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante, in base a quanto disposto dall'articolo 118 del DPR n. 197 del 1986, che individua gli effetti dell'esercizio dell'opzione in commento, e non invece, come stabilito precedentemente, le perdite trasferite al soggetto controllante se non ancora utilizzate da quest'ultimo in abbattimento del reddito.

Si ricorda che l'articolo 118 del DPR n. 917 del 1986 dispone che le perdite relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società a cui si riferiscono, mentre le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate dalla società controllante o, alternativamente, dalle società a cui competono.

Con delle modifiche al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, viene disposto che, in presenza di controllo societario ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, l'incentivo in commento si applica se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie che siano diverse da quelle avvenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, e non, come previsto precedentemente, fino al 21 dicembre 2021. Inoltre, viene posta la condizione per accedere all'incentivo, che entro due anni dall'acquisizione del controllo, anziché entro un anno come precedentemente disposto, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie di cui si è detto sopra.

➤ [Comma 72 – Incremento limite annuo di compensazione o rimborso](#)

Il limite annuo di credito d'imposta e contributi compensabili viene ora stabilito a regime in euro 2 milioni annui.

➤ [Comma 151 – Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione](#)

Modificando l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, viene previsto che:

- l'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, che prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di euro 250 mila, per l'acquisto di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario, **è prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022;**
- l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi ai trasferimenti di proprietà o su atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione **a favore di soggetti che non abbiano compiuto i trentasei anni di età e con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui**, è prorogata dal 30 giugno 2022 **al 31 dicembre 2022.**

Si ricorda che le agevolazioni di cui sopra **non si applicano** alle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.

- [Comma 155](#) – Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani

Si stabilisce che:

- a favore dei giovani di età compresa **fra i 20 e i 31 anni compiuti**,
 - che hanno un **reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71**,
 - che stipulano un contratto di locazione **in base a quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998**, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa **da destinare a propria residenza**, a condizione che questa **sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati dagli organi competenti per legge**,
- spetta una detrazione dall'imposta lorda**, per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione, **pari ad euro 991,60** ovvero, se superiore, **al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione** ma comunque entro il **limite** massimo di detrazione di **euro 2.000**.

- [Commi 622 - 624](#) – Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione dei beni

Aggiungendo i commi 8-ter e 8-quater all'interno dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, articolo che ha permesso, in sintesi, la rivalutazione civile dei beni strumentali d'impresa e l'eventuale rivalutazione fiscale, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva, nonché il riallineamento di eventuali differenza di valore tra quelle civili e quelle fiscali, viene ora disposto che la deduzione, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, del maggior valore fiscale imputato alle **attività immateriali** che, fiscalmente, in base all'articolo 103 del DPR n. 917 del 1986, sono dedotte in misura non superiore a un diciottesimo del costo, **avviene in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, ad un cinquantesimo.**

In caso:

- di cessione a titolo oneroso,
- di assegnazione ai soci,
- di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa,
- di consumo personale o familiare dell'imprenditore,
- di eliminazione dal complesso produttivo,

l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore attribuito in base alla norma sopra richiamata, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come sopra determinato.**

Per l'avente causa, la quota di costo che è riferibile al residuo da ammortizzare del maggior valore attribuito con la rivalutazione di cui sopra, al netto della minusvalenza, è ammesso in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

In deroga a quanto sopra, viene stabilito che è possibile dedurre il maggior valore dei beni immateriali di cui si è detto, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del:

- 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

al netto dell'imposta sostitutiva del 3 per cento già versata.

L'imposta sostitutiva di cui sopra va versata in un numero massimo di due rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (in linea generale giugno/luglio 2022),
- la seconda rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo (in linea generale giugno/luglio 2023).

Facendo presente che le modifiche di cui sopra hanno effetto dall'esercizio successivo a quello in cui rivalutazione e riallineamento sono eseguiti, ossia per i soggetti con esercizio coincidente dall'anno solare, dal 2021, i soggetti che alla data del 1° gennaio 2022 hanno versato l'imposta sostitutiva del 3 per cento, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la norma di cui al citato articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, con il rimborso o la compensazione

dell'imposta versata, in base a quanto verrà disposto con apposito provvedimento.

➤ [Commi 637 - 644](#) – Cancellazione del “Cashback”

Attraverso varie modifiche alle norme di cui alla legge n. 160 del 2019 viene stabilita la conclusione del così detto "cashback", ossia del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati tramite utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dal 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione, già prevista, per il secondo semestre 2021.

➤ [Commi 706 - 707](#) – Esonero canone unico pubblicità e occupazione suolo

Viene prorogato **al 31 marzo 2022 l'esonero** di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, che rispettivamente si riferiscono:

- al pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di bevande e alimenti;**
- **al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio, destinati a mercati, per gli esercenti commercio su aree pubbliche.**

Inoltre, sempre fino al 31 marzo 2022 le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o loro ampliamento, possono essere **presentate in via telematica allegando solo la planimetria**, e gli esercizi di ristorazione somministrazione alimenti e bevande possono effettuare la posa in opera temporanea su suolo pubblico di attrezzature, pedane, tavolini, sedute ecc., per favorire il distanziamento.

➤ [Comma 711](#) – Sospensione ammortamenti

Viene stabilito che **la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, prevista per il 2020, è estesa anche all'esercizio successivo ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, **per il 2021**.

➤ [Comma 713](#) – Credito d'imposta filtraggio acqua

Il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta fino ad un ammontare complessivo di euro 1.000 per le persone fisiche esercenti attività economiche e per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale, e fino a euro 5.000, per ciascun immobile, per gli altri

soggetti, è prorogato al 2023.

➤ [Comma 743](#) – IMU ridotta per soggetti non residenti

Viene prevista per l'anno 2022 la riduzione del 37,5 per cento dell'IMU che risulta dovuta da non residenti sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia, che non sia non locata o data in comodato e che siano titolari di pensione maturata in regime di convezione con l'Italia

➤ [Comma 913](#) – Estensione termine cartelle di pagamento

Viene stabilito che con riferimento alle cartelle di pagamento che sono **notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, il termine per l'adempimento risultante dal ruolo è fissato **in centottanta giorni, in luogo dei sessanta giorni previsti a regime.**

➤ [Commi 923 - 924](#) – Sospensione termini per le società e federazioni sportive

Con riferimento:

- alle federazioni sportive nazionali,
- agli enti di promozione sportiva,
- alle associazioni e **società sportive professionistiche e dilettantistiche,**

con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento,**

vengono sospesi:

- i termini per i versamenti delle **ritenute alla fonte**, che operano come sostituti d'imposta **dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022**, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973,
- i termini relativi **agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022,**
- i termini di **versamento dell'IVA** in scadenza nei mesi di **gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022,**
- i termini relativi ai versamenti delle **imposte sui redditi** che scadono **dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.**

Tali versamenti sospesi **sono effettuati** senza sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022**,

ovvero,

mediante rateizzazione fino ad un massimo di **sette rate mensili di pari importo pari al 50 per cento dell'importo dovuto, la prima entro il 30 maggio 2022** senza interessi, e **l'ultima rata di dicembre 2022, entro il giorno 16 dicembre**, pari al versamento residuo.

➤ Entrata in vigore

La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, **entra in vigore il 1° gennaio 2022**.